



Comune di Colturano

REGOLAMENTO DEI PARCHI E AREE VERDI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 31.07.2023

Sommario

Art. 1 – Disposizioni generali	2
Art. 2 - Finalità	2
Art. 3 - Dislocazione dei parchi	2
Art. 4 - Norme generali di comportamento	2
Art. 5 - Norme di utilizzo.....	4
Art. 6 - Utilizzo temporaneo a scopo ricreativo dei parchi e aree a verde da parte di privati.....	4
Art. 7 - Sanzioni.....	5
Art. 8 - Norme finali.....	5

Art. 1 – Disposizioni generali

Il presente Regolamento disciplina le norme sul corretto uso delle attrezzature e delle aree riservate a parco giochi per bambini e delle aree verdi pubbliche, in quanto aventi importanti funzioni ludico ricreative.

Le norme ivi previste sono finalizzate a salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi pubblici comunali.

Art. 2 - Finalità

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle diverse attività all'interno dei parchi giochi e aree verdi pubbliche presenti sul territorio comunale, oltre che la fruizione dei medesimi, con le seguenti finalità:

- Salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
- Salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno dei parchi, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igienico-sanitarie;
- Coordinare in modo armonioso l'attività ludica, l'attività sportiva, l'attività sociale da svolgere all'interno dei parchi, nel rispetto dell'esigenza primaria del rispetto della quiete pubblica, del rispetto degli orari destinati per ciascuna attività e della pulizia all'interno dei parchi;
- Promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno degli spazi verdi ed attrezzati.

Art. 3 - Dislocazione dei parchi

Sono regolati dalle disposizioni del presente Regolamento tutti i seguenti parchi e aree verdi di proprietà comunale attrezzati con giochi ed arredo urbano, contraddistinti da apposita segnaletica e posizionati su tutto il territorio comunale:

- Parco giochi Aceri - via Verdi;
- Parco giochi Pioppi - via Melegnano;
- Parco giochi Robinie - via Vittorio Emanuele;
- Parco del Salice – via Papa Giovanni XXIII;
- Parco degli Olmi - via Colombara / via A.Moro;
- Area verde via Papa Giovanni XXIII;
- Area verde piazza G.Rossa.

Art. 4 - Norme generali di comportamento

Il comportamento che il pubblico dovrà tenere nell'area dei parchi e nelle aree verdi comunali dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente evitando di recare disturbo in qualsiasi

modo alla quiete delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali offerte dai parchi e dalle aree verdi comunali e del vicinato.

Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione. Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

È vietato l'accesso nell'area giochi e aree verdi (se non espressamente indicato da apposita segnaletica):

- ai cani o ad altri animali, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
- alle biciclette o altri velocipedi, salvo se trattasi di velocipedi in uso a bambini di età inferiore ad anni 8;
- ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico di merci/materiali, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi). Sono escluse dal divieto i mezzi per il trasporto di persone portatrici di disabilità.

È vietato fumare all'interno dei parchi gioco.

È vietato provocare rumori o schiamazzi e fare uso di strumenti sonori o musicali che disturbano le persone presenti nei parchi e nei giardini.

È vietato consumare bevande in contenitori di vetro.

È vietato consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

È vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.

È vietato all'interno dei parchi giochi e aree a verde esercitare attività di vendita o qualsiasi altro tipo di attività con fini pubblici e privati senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

È vietato utilizzare i campi da gioco interni ai parchi per incontri o allenamenti tenuti da società e associazioni sportive o di altro genere salvo specifica convenzione o autorizzazione stipulata/rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

È vietato, altresì, all'interno dei parchi e aree verdi:

- giocare a calcio ai maggiori di età di 8 anni nelle aree non dedicate;
- creare punti di bivacco;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti compreso i mozziconi di sigarette;
- imbrattare con scritte od altro, utilizzando bombolette spray di qualsiasi genere, muri, cartelli, insegne o superfici, giochi e gli elementi di arredo;
- collocare od ancorare alle piante o pali, striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari senza preventiva autorizzazione;
- usare l'acqua delle fontanelle per uso diverso da quello potabile;
- calpestare le aiuole, danneggiare tappeti erbosi, piante, arbusti e seminati, recidere o asportare fiori o altre essenze vegetali;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- campeggiare e/o pernottare;
- occupare anche temporaneamente, il suolo o le aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tavoli, sedie ed altro, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- arrecare danni alle piante ed alle aree verdi;

- utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e sulle recinzioni, sui pali d'illuminazione e simili. È altresì vietato danneggiare in qualsiasi modo le suddette strutture e qualsiasi altra attrezzatura installata dall'Amministrazione per scopi ludici, ricreativi o di servizio;
- arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- soddisfare bisogni fisiologici;
- usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato il 12° anno di età o età indicata con apposita segnaletica sui singoli giochi;
- l'utilizzo degli attrezzi ginnici del parco del Salice è riservato ai maggiori di anni 14 in ottemperanza con le norme di sicurezza relative ai giochi stessi.

L'Amministrazione Comunale provvede ad installare apposita segnaletica nel parco giochi e aree verdi per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 5 - Norme di utilizzo

I parchi giochi con o senza recinzione sono soggetti a limitazioni orarie. L'accesso ai parchi e giardini comunali è consentito nel seguente orario:

- In vigore dell'ora legale dalle ore 07:00 alle ore 23:00;
- Nel rimanente periodo dell'anno dalle ore 08:00 alle ore 21:00.

È vietato soffermarsi o introdursi nei parchi o giardini oltre l'orario di chiusura o di utilizzo.

L'uso di aree e strutture per manifestazioni o a scopi commerciali è subordinato ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dall'Amministrazione con le prescrizioni dell'ufficio competente.

L'utilizzo delle attrezzature sportive e ludiche presenti nei parchi è subordinato al rispetto delle norme del presente regolamento e di quelle più specifiche eventualmente espresse in corrispondenza delle medesime attrezzature. In ogni caso tutti sono tenuti ad utilizzare le attrezzature in modo appropriato e con il massimo riguardo.

La circolazione delle biciclette nei parchi, giardini ed aree verdi è consentita solamente sui viali e sentieri o piste all'uopo predisposti ed espressamente individuate.

I bambini al di sotto dei 12 anni devono essere sempre accompagnati da persone adulte.

Ai cani condotti dai proprietari o da chi li detiene a qualsiasi titolo è consentito l'accesso unicamente dove previsto; è obbligatorio l'uso del guinzaglio di lunghezza massima di 1,5 mt e museruola al seguito per i cani rientranti nella lista delle razze canine definite pericolose. L'accompagnatore dei cani deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni degli stessi. Tali soggetti sono obbligati a mostrare, su richiesta del Pubblico Ufficiale, gli strumenti per la raccolta e/o rimozione degli escrementi. Chi non rimuove le deiezioni o risulta sprovvisto alla richiesta del Pubblico Ufficiale degli strumenti idonei alla rimozione delle stesse, è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 6 - Utilizzo temporaneo a scopo ricreativo dei parchi e aree a verde da parte di privati

È ammesso l'uso dei parchi e aree a verde da parte di privati per la tenuta di eventi ricreativi organizzati per bambini/ragazzi fino ai 12 anni, quali ad esempio feste di compleanno, feste di classe, etc.

Gli eventi saranno concessi solo entro i normali orari di apertura dei parchi e giardini. È ammesso un numero massimo per evento di n. 50 persone. Tutti gli eventi privati, che si terranno in area

pubblica, non potranno in alcun modo escludere o ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini.

I privati che intendano usufruire dei parchi pubblici per gli scopi sopra citati dovranno inoltrare apposita domanda agli Uffici comunali almeno 15 giorni prima della tenuta dell'evento, specificando la data, gli orari, il luogo, il numero presunto di partecipanti, eventuali attrezzature allestite a proprio carico e quant'altro dovesse rendersi necessario per l'emissione della concessione. Nella concessione verrà individuata l'area che potrà essere occupata con tali attrezzature. Il rilascio della concessione non è sottoposto ad alcun onere a carico del privato. In caso di richieste concomitanti, si terrà conto della data e del numero di acquisizione al protocollo comunale.

Il Comune non è tenuto a fornire supporto alcuno (tavoli, sedie, illuminazione, personale, cestini, porta rifiuti supplementari, etc.) per lo svolgimento di tali eventi privati.

Sono a carico dei richiedenti tutte le spese e le operazioni inerenti il servizio, la pulizia dell'area ed il ripristino dei luoghi che dovrà avvenire obbligatoriamente al termine della manifestazione stessa (non è ammesso il rinvio al giorno seguente).

I rifiuti di qualsiasi genere, compresi i residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere raccolti dal concessionario, appositamente separati per tipologia ed esposti, presso la propria abitazione, nelle giornate di raccolta porta a porta. Non è ammesso il deposito (anche se all'interno di sacchetti) dei rifiuti presso i cestini presenti nei parchi.

È vietato l'uso di impianti stereofonici e amplificatori strumentali.

Durante la tenuta degli eventi privati, rimangono valide tutte le disposizioni del presente regolamento e le norme vigenti e le relative sanzioni, in materia di igiene del suolo e dell'abitato, circolazione, rumore, rifiuti, tutela del verde e degli arredi, etc.

Il Comune non rilascerà la concessione o potrà porre delle limitazioni alla concessione dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza.

Art. 7 - Sanzioni

Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni arrecati al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco.

Per la quantificazione del risarcimento, si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.

Art. 8 - Norme finali

L'osservanza del presente Regolamento è affidata al Comando di Polizia Locale, nonché a tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente.

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.